

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1747/77 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1977

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1862/76 <sup>(6)</sup>; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU n. L 206 du 31. 7. 1976, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 A	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido	6,601
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	8,011
10.01 B	Frumento (grano duro)	11,925
10.02	Segala	6,375
10.03	Orzo	6,168
10.04	Avena	5,274
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — per l'industria dell'amido	5,447
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	6,432
10.06 A II	Riso semigreggio a grani tondi	10,033
	Riso semigreggio a grani lunghi	11,775
10.06 B II	Riso lavorato a grani tondi	12,946
	Riso lavorato a grani lunghi	17,065
10.06 C	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido	4,246
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	5,369
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	10,111
11.01 B	Farina di segala	9,893
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	18,484
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	10,111